



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquota IMU anno 2016

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di aprile alle ore 9,40 convocato come da avvisi scritti in data 26/04/2016, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. VALENTI Felice, in () PRIMA – () SECONDA convocazione – Seduta ORDINARIA (X), STRAORDINARIA () STRAORDINARIA ED URGENTE (X); il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Nu m	COGNOME E NOME	PRESEN TE
1	DELUCA Marcello	SI
2	FURFARO Rocco	SI
3	Alessandro ZURZOLO	SI
4	Maria Antonietta BOVA	SI
5	Francesco Santo	SI
6	LEOTTA Ivan	SI

PRESENTI N° 06

ASSENTI N° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DIANA Maria Rosa

IL PRESIDENTE

CONSTATATO che, essendo il numero dei Consiglieri tutti presenti che l'adunanza è legale a termini di legge;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.gs 267/2000, dai soggetti previsti da tale norma;

DICHIARA aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente relaziona sul punto dell'ordine del giorno ad oggetto: "Conferma aliquota IMU anno 2016"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014, viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate)

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale.

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di

aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati:

i decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e del 1° marzo 2016 con il quale è stato concesso un ulteriore differimento al 30 Aprile 2016;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce.*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visti

il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 26/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/07/2014 con la quale sono state

determinate le aliquote e le detrazioni IMU previste per l'anno 2014 e successivamente confermate con Deliberazione n. 13 del 11/08/2015 per l'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi favorevolmente nella proposta ai sensi dell'Art. 49 del TUEL;

Con 5 voti favorevoli (n.4 consiglieri più il Sindaco) espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti,

(consiglieri Leotta Ivan e Valenti Emanuele);

DELIBERA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell'IMU, come già determinate con Deliberazione C.C. n. 10 del 26/07/2014 e come di seguito riportate:

Nr.	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2016	Detrazione IMU 2016
1	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Non soggetti ad IMU	
2	Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	9,6 per mille	€ 200,00
3	Unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado	9,6 per mille	
4	Unità immobiliari tenute a disposizione	9,6 per mille	
	Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008	Non soggetti ad IMU	

	<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>Unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. L.vo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	<p>Non soggetti ad IMU</p>	
	<p>Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 – Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione</p>	<p>9,60 per mille</p>	
	<p>Terreni agricoli di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 133/2013 che non godono dell'agevolazione prevista dal comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D. L.vo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze (in caso di parziale delimitazione – PD – l'esenzione vale solo per i terreni ricadenti nelle zone parzialmente delimitate</p>	<p>Non soggetti ad IMU</p>	
	<p>Terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. L.vo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nonché i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucabile</p>	<p>Non soggetti ad IMU</p>	

	Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale)	Non soggetta ad IMU	
	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili, cat. B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat. C1 e C3)	9,60 per mille	

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Provincia di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899
Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 - tel. 0964 731185 Fax 0964 731476
www.comunebivongi.gov.it E-mail finanziariocomunebivongi@pec.it

La sottoscritta SCIDA' Francesca - Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: "Conferma aliquota IMU anno 2016" esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Bivongi, 29/04/2016



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Rag. Francesca Scida'

La sottoscritta SCIDA' Francesca - Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: "Conferma aliquota IMU anno 2016" esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante a regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Bivongi, 29/04/2016




**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Rag. Francesca Scida'

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco/ Presidente
VALENTI Felice

Valenti



Il Segretario Comunale
Dot.ssa DIANA Maria Rosa

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) al n. reg. 270 prot. n. 1949.

Data, 06/05/2016



Il Responsabile
ZAFFINO Giuseppina

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, 06/05/2016



Il Responsabile
ZAFFINO Giuseppina